



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 86/2020

**STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI 2019 PER GLI IMPIANTI AUTT. NN. 1664
E 2247 CHE NON HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI
ANNUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.47 DEL 2020.**

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»* e in particolare l’articolo 42, comma 22, lett. c) in base al quale *“Per il gestore dell’impianto di dimensioni ridotte [...] (permane l’obbligo di): c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno”* e l’articolo 31 comma 1, lett. b) in base al quale *“(il Comitato esclude a richiesta del gestore interessato previa verifica delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell’articolo 27 e previa applicazione di misure nazionali equivalenti di riduzione delle emissioni a condizione che) confermi l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l’anno”* e lettera c) in base al quale *“(il Comitato) conferma che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente nell’EU ETS”;*

VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 citato ed in particolare l’articolo 35 comma 4, recante *“in caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede, previo sollecito nei confronti del gestore o dell’operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito*

negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d’ora in avanti “Regolamento 601/2012” ed in particolare l’Art. 70 “Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente”, paragrafo 1, lettera a);

VISTA la delibera n. 16/2013 del 25 luglio 2013, recante “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTA la Deliberazione n. 16/2013, articolo 9 e la Deliberazione n. 26/2013 “Aggiornamento della deliberazione 25 luglio 2013, n. 16, recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30” nonché la Deliberazione n. 19/2015 “Integrazioni e modifiche delle delibere 16/2013 e 26/2013 sulla disciplina degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTA la Delibera n. 22/2014 “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento 601/2012”;

VISTA la “Nota metodologica alla Delibera recante la stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento UE 601/2012”, allegata alla Deliberazione n. 22/2014 di cui costituisce parte integrante;

VISTA la Delibera n. 61/2017 “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 35 comma 4 a fronte di mancata comunicazione delle emissioni, il Comitato procede, previo sollecito al gestore interessato, a stimare conservativamente le emissioni dell’impianto;

CONSIDERANDO il documento di indirizzo della Commissione europea denominato “Guidance Document making conservative estimates for emissions in accordance with Article 70” del 16/12/2013 e il documento di lavoro della task force “Monitoring” del Compliance Forum “Working Paper on datagaps and non-conformities” del 17/09/2013, entrambi contenenti le modalità per effettuare le stime conservative;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che alla data del 28 luglio 2020 i gestori degli impianti riportati in allegato 1 non hanno comunicato le emissioni 2019 al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e che agli stessi sono stati notificati solleciti ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo 47/2020;

CONSIDERATA l'istruttoria della Segreteria Tecnica per gli impianti di nn. autt. 1664 e 2247 che non hanno inviato entro il 28/7/2020 la Comunicazione delle emissioni;

Il Consiglio direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella procedura scritta del 29 luglio 2020

DELIBERA

Art. 1

(Stime conservativa delle emissioni 2019)

1. Sono riportate, in Allegato 1 le stime conservative delle emissioni per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni relative all'anno 2019.
2. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 comma 22 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale ETS.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



ALLEGATO 1 -

STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI CHE NON HANNO COMUNICATO LE EMISSIONI 2019

AUT. AGES	DENOMINAZIONE IMPIANTO	STIMA EMISSIONI 2019 (tCO ₂ EQ.)
1664	D&D s.r.l. Conserve alimentari	1.952
2247	CENTRO IMPASTI CERAMICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	9.415